



COMUNICAZIONE SULL'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO  
AI SENSI DELL' ART. 2 (parte prima) del D.P.R. N. 642 del 26/10/1972

L'Art. 2 (parte prima) del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 disciplina l'assolvimento dell'imposta di bollo per le "scritture private con le quali si creano, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie destinati a far prova tra le parti che li sottoscrivono".

L'Articolo 328 del D.P.R. 207/2010 prevede che " il contratto è stipulato per scrittura privata che può consistere anche nello scambio di documenti di offerta ed accettazione firmati digitalmente dal fornitore e dalla stazione appaltante"

Lo scambio di corrispondenza tra l'Amministrazione contraente che richiede un preventivo ufficiale per l'acquisizione di beni e/o servizi e la Ditta o le Ditte invitate a presentare offerta economica non è assoggettata ad imposta di bollo.

Solo con l'**Aggiudicazione definitiva della gara** attraverso l'invio, da parte dell'Amministrazione contraente alla Ditta aggiudicataria, di un ordine, contratto o lettera di affidamento (firmato digitalmente o in originale) **scatta l'obbligo dell'assolvimento dell'imposta di bollo.**

L'imposta di bollo attualmente ha il valore di **euro 16,00** (ai sensi dell'art. 1, co. 596, L. n. 147/2013, Legge di Stabilità 2014) ed è **totalmente a carico del fornitore** (Art. 8 D.P.R. N. 642/72).

L'Amministrazione è tenuta a verificare solamente il regolare assolvimento di quest'obbligo tramite le modalità di

seguito riportate:

- Apposizione della marca da bollo direttamente nell'ordine, contratto o lettera di affidamento fornendone copia alla Scuola;
- Autocertificazione con la quale il fornitore, sotto la propria responsabilità, dichiara di aver provveduto all'assolvimento dell'obbligo sull'imposta di bollo mediante pagamento, ad intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. tabaccaio) **riportando il n. di 14 cifre del contrassegno** rilasciato.  
Lo stesso si assume l'impegno a conservarlo per il tempo previsto dalla legge per le eventuali verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- Autocertificazione con la quale il fornitore, sotto la propria responsabilità dichiara che:  
"Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi art. 15, Dpr. n. 642/72, autorizzazione n. \_\_\_\_\_".  
(autorizzazione che deve essere rilasciata dall'Agenzia delle Entrate).

Si precisa altresì *che* la successiva liquidazione della fattura, nel caso di aggiudicazione della gara, è subordinata alla produzione della documentazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il Responsabile Amministrativo  
D.ssa Maria Ferrante

